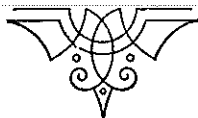




COMUNE DI EMPOLI

PROVINCIA DI FIRENZE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO
DA RIMESSA CON CONDUCENTE**



C O M U N E D I E M P O L I

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA
CON CONDUCENTE

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente, nell'ambito del territorio comunale, è disciplinato oltre che dal D.P.R. 15.6.1959, n.393, e relativo regolamento di esecuzione, e dagli artt.105 e 113 del T.U. 8.12.1933, n.1740, dalle disposizioni del presente Regolamento Comunale.

Art. 2

Per servizio di autonoleggio con conducente si intende quello che viene esercitato con autovetture munite di carta di circolazione da rilasciare in conformità delle leggi in vigore.

Art. 3

Il numero ed il tipo delle autovetture in servizio di autonoleggio con conducente vengono fissati con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria. Il provvedimento suddetto si intende confermato per gli anni successivi a quello in cui è stato adottato, sino a che il Consiglio Comunale, a seguito di sopravvenuti mutamenti nella situazione del traffico locale e sentite le suddette organizzazioni, non modifichi il numero delle autovetture suddette, in aumento o in diminuzione, e non modifichi il tipo delle autovetture medesime (autovetture e autopulmann).

Nei Comuni costituiti da frazioni o da diversi centri abitati, il numero di dette autovetture potrà essere ripartito, in base a deliberazione del Consiglio Comunale, tra le frazioni e centri suddetti.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 4

Per esercitare il servizio di autonoleggio con conducente occorre regolare licenza di esercizio del Sindaco, il quale provvede sentite le competenti organizzazioni di categoria che, comunque, inquadrano o tutelano, anche parzialmente, nella provincia, la categoria degli esercenti i pubblici servizi di autonoleggio da rimessa.

Nell'ambito del Comune è vietato procurarsi il noleggio con stabilità e continuità ai titolari di licenza di servizio rilasciato da altri Comuni.

Art. 5

Chi intende ottenere la licenza comunale d'esercizio di autonoleggio con conducente deve farne domanda, in bollo, al Sindaco.

Nella domanda, oltre alle complete generalità del richiedente, debbono essere specificatamente indicati il numero ed il tipo delle autovetture che si intendono adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

- a) licenza ottenuta a norma dell'art. 86 del T.U. delle Leggi di P.S. Sono dispensati da presentare tale licenza i proprietari di una sola autovettura che conducono personalmente. Questi ultimi devono essere invece muniti del certificato di iscrizione di cui all'art. 121 della citata Legge di P.S.;
- b) certificato comprovante l'iscrizione del richiedente alla Camera di Commercio per l'attività dei trasporti;
- c) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi, sempre che il richiedente non sia anche conducente e come tale, munito della patente di guida per autovetture;

- d) bolletta comprovante il pagamento presso l'Ufficio del Registro del Distretto della tassa di concessione governativa;
- e) marca da bollo per la licenza.

Qualora la domanda sia presentata da una società commerciale, i documenti di cui sopra debbono essere prodotti da parte ed a nome dei legali rappresentanti della società stessa.

Art. 6

Costituisce titolo di preferenza per la concessione della licenza comunale di esercizio di cui al presente articolo, la specifica professionalità del richiedente, desunta dal regolare esercizio di fatto dell'autonoleggio da rimessa con conducente.

Inoltre, per le nuove licenze comunali di esercizio, vanno considerati i titoli di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamenti, per la concessione di impieghi pubblici.

Art. 7

Il richiedente, avuta notifica dell'accoglimento della domanda presentata ai sensi dell'art.5, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro due mesi dalla data della notifica stessa.

Quindici giorni prima dell'inizio del servizio, il titolare del medesimo deve produrre al Comune l'elenco delle autovetture da impiegarvi, affinché possa farsi luogo al rilascio del titolo per effettuare il servizio ed alle relative carte di circolazione, che egli deve poi richiedere all'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile (art.58 D.P.R. 15.6.1959, n.393). Deve anche produrre l'elenco dei conducenti che intende di adibire alla guida delle autovetture, esibendo le patenti prescritte dall'articolo 80 del decreto presidenziale sopracitato, nonché i certificati di cui all'art.21 del Testo Unico delle leggi di P.S.

Art. 8

Agli effetti del presente Regolamento, il Sindaco rilascia al richiedente la licenza comunale di esercizio, con la indicazione del numero e del tipo delle relative autovetture.

Rilascia, inoltre, per ciascuna autovettura, un certificato nel quale sono riportati gli estremi della licenza comunale di cui al precedente comma e quelli della carta di circolazione governativa, riferentisi all'autovettura stessa.

La licenza ed i certificati comunali devono essere restituiti all'Ufficio di Polizia Municipale in caso di decadenza, revoca o sospensione.

Art. 9

La licenza comunale di esercizio scade al 31 dicembre di ogni anno ed è soggetta al rinnovo, subordinatamente a quella dell'autorità di P.S.

MODALITA' DI ESERCIZIO

Art. 10

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti, per conto e nome dello stesso.

La licenza comunale d'esercizio potrà, però, essere eccezionalmente trasferita, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale:

- 1) Quando il concessionario che eserciti personalmente il servizio, per menomazioni delle facoltà fisiche sia soggetto al ritiro della patente di guida e, comunque, per grave malattia, non sia più in grado di esercitare la concessione
- 2) quando il concessionario che eserciti il servizio a mezzo di dipendenti, per età avanzata o grave malattia, non sia più in grado di dirigere personalmente la propria azienda;

- 3) quando, morto il concessionario, la vedova o i figli facciano domanda di subentrare nell'esercizio della concessione;
- 4) quando, morto il concessionario, la vedova o i figli, non ritenendo di subentrare nell'esercizio della concessione, facciano domanda di cederla ad altri;
- 5) quando il concessionario abbia compiuto dieci anni di continua attività con buona condotta.

All'infuori del caso in cui la patente venga ritirata dall'autorità competente, i casi di infermità sopraccennati dovranno accertarsi a mezzo di visita e dichiarazioni dell'Ufficiale Sanitario del Comune e ne sarà data notizia all'Ispettorato della Motorizzazione.

Art. 11

Non sono consentite sostituzioni di autovetture senza la regolare licenza da parte del Sindaco, ai sensi dello art.8 del presente Regolamento.

Le sostituzioni dei conducenti in servizio debbono essere comunicate entro 48 ore dal loro verificarsi, con la esibizione dei documenti di cui all'art.7.

Art. 12

Le autovetture di cui al presente Regolamento debbono essere sottoposte, prima della loro immissione in servizio, a verifica da parte di una Commissione composta di un rappresentante del Comune e di un rappresentante delle competenti organizzazioni di categoria di cui all'art.4. La verifica può essere disposta ogni anno.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, giusto quanto contenuto nel T.U. 8.12.1933, n.1740, agli Ispettirati della Motorizzazione Civile (art.113).

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un'autovettura non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia all'Ispettorato della motorizzazione civile agli effetti dell'art. 65 del D.P.R. 15.6.1959, n.393.

Ove invece l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, sarà provveduto al ritiro del certificato comunale, con l'obbligo al titolare di provvedere alla messa in efficienza o sostituzione dell'autovettura, entro un termine non superiore a 2 mesi.

Art. 13

Con deliberazione della Giunta Municipale, da sottoporsi all'approvazione dell'autorità tutoria provinciale, sono fissati i massimi delle tariffe, le quali possono essere stabilite tenuto conto della potenza e del tipo dell'autovettura, sia in base al chilometraggio, sia in base alla natura del servizio.

Le tariffe suddette sono distribuite alle autorimesse, che hanno l'obbligo di tenerle costantemente esposte in modo ben visibile nei loro locali e di affiggerle all'interno di ogni autovettura.

Art. 14

Le autovetture adibite al servizio di autonoleggio con conducente debbono essere munite di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'Autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

Art. 15

Il certificato comunale di cui al 2° comma dell'art.8 deve costantemente essere portato sull'autovettura unitamente ai documenti di circolazione, ed esibito ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale.

Art. 16

E' vietato di esercitare con autovetture adibite a servizio di autonoleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

Per infrazione al presente divieto, l'Autorità comunale può disporre la sospensione o la revoca della licenza comunale d'esercizio.

Art. 17

E' fatto divieto di stazionare con autovetture di noleggio da rimessa con conducente sulle strade o aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità e sempre quando il posteggio risultasse preventivamente contrattato, può essere consentito che le autovetture sostino agli scali di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono state noleggiate.

Art. 18

I conducenti di autovetture da noleggiare devono indossare in servizio, costantemente, abiti decenti.

Essi debbono usare col pubblico modi corretti, ed in particolare è loro vietato:

- a) di fumare o mangiare durante la corsa;
- b) di fare schiamazzi, usare parole volgari e di abusare dei mezzi acustici di segnalazione;
- c) di far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che l'hanno noleggiata, anche durante i periodi di sosta;
- d) di negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autovettura;
- e) di portare cani propri nell'autovettura;
- f) di deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;

- g) di chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionati danni all'autovettura;
- h) di fermare l'autovettura o di interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Ai conducenti è fatto specificatamente obbligo:

- a) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dello ordine e della sicurezza, o pel trasporto di malati, di feriti, di funzionari o di agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni d'igiene, nel caso di trasporto di malati contagiosi.

In caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno ai conducenti i necessari buoni, che attestino i servizi prestati;

- b) di ~~v~~isitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autovettura e trovandovi qualche oggetto dimenticato, di cui non si possa fare la immediata restituzione al proprietario, di depositarlo entro le ventiquattro ore all'Ufficio di Polizia Municipale;
- c) di curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- d) di disimpegnare in genere il servizio con ogni decoro.

Art. 19

Qualora per avaria dell'autovettura o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione della stessa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarla pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

D'altra parte il conducente può esigere l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta per l'intera corsa, quando i passeggeri smontino all'entrata di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie uscite, di teatri od altri locali di pubbliche riunioni, di giardini pubblici, salvo che i passeggeri, oltre la quota da pagarsi, non depositino una somma da contrattarsi per trattenere a loro disposizione l'autovettura per il periodo di tempo ad essi necessario.

Art. 20

Per esigenze d'ordine generale, sia allo scopo di sistemazione del servizio, come per necessità locali, il Sindaco può, in qualunque tempo, sentite le competenti organizzazioni di categoria di cui all'art.4, disporre il parziale ritiro delle licenze comunali.

Tale provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive, e successivamente sulle licenze rilasciate in data più recente.

Art. 21

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere senz'altro:

- a) per mancato inizio del servizio entro due mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda;
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare alla licenza;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore ai due mesi, a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico;
- d) per fallimento del titolare o, qualora trattisi di società commerciale, per scioglimento della stessa;
- e) per cessione della proprietà dell'autovettura o per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 10.

Art. 22

Le infrazioni al presente regolamento, non contemplate dal T.U. 8.12.1933, n.1740 e dal D.P.R. 15.6.1959, n. 393, sono punite a termini della Legge comunale e provinciale, salvo sempre il diritto del Sindaco di revocare la licenza comunale d'esercizio o di sospendere la sua validità per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 23

La licenza comunale d'esercizio viene revocata:

- a) quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti per l'esercizio; (1)
- b) qualora l'attrezzatura dell'autorimessa non risulti mantenuta nell'efficienza corrispondente agli obblighi figsati per l'esercizio stesso;
- c) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe massime stabilite dal Comune; per abusiva alterazione del contachilometri o per manomissione dell'apparecchio, a chiunque i fatti siano imputabili;
- d) in caso di cessione anche temporanea dell'esercizio per il quale è concessa la licenza;
- e) per irregolarità di natura tale da rendere assolutamente incompatibile nell'interesse del servizio l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare.

Art. 24

Per infrazioni non passibili di revoca della licenza comunale d'esercizio, a termini dell'articolo precedente, sarà applicata la sospensione della licenza stessa, anche se le infrazioni siano costituite o derivino da mancata o deficiente sorveglianza da parte del titolare sull'adempimento degli obblighi speciali del servizio disposti per i conducenti.

(1) ai sensi della legge e del regolamento sulla circolazione stradale.

Art. 25

Il provvedimento di revoca o di sospensione della licenza comunale d'esercizio, sarà adottato, sentite le competenti organizzazioni di categoria di cui all'art.4, salvo, nel caso di urgenza, l'applicazione della sospensione provvisoria con effetto immediato, per un periodo non superiore a 15 giorni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Le deliberazioni del Consiglio comunale relative al numero e tipo delle autovetture da adibire al servizio di autonoleggio con conducente, come pure quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dei Trasporti in base all'art.113 del T.U. 8.12.1933, n.1740.

Art. 27

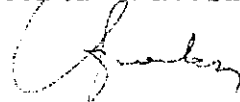
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del D.P.R. 15.6.1959, n. 393, e degli artt. 105 e 113 del T.U. 8.12.1933, n.1740, alla Legge comunale e provinciale e norme attinenti, ed agli altri Regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia, e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

:::::::::::::

Deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 aprile 1964 con provvedimento n.101, pubblicato all'Albo pretorio il giorno 3 maggio 1964 (festivo), senza opposizioni e reclami, ed approvato dalla G.P.A. nella seduta del 6 giugno 1964, con decisione n.5130.

Empoli, 1 luglio 1964

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.Innocenti Pratesi Egidio)

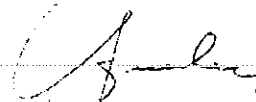


^ ^ ^

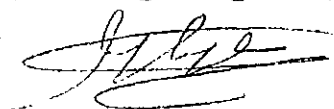
Il sottoscritto dichiara che copia del presente regolamento venne pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi e cioè dal 2 luglio 1964 al 17 luglio 1964 ai sensi dell'art.62 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934,n.383, modificato dall'articolo 21 della legge 9.6.1947,n.530, senza opposizioni o reclami.

Addì 18 luglio 1964

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.Innocenti Pratesi Egidio)



V°p.IL SINDACO
(Alderighi Egisto)



^ ^ ^ ^

Approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Aviazione Civile del 19 gennaio 1965 Prot. N.15432/CA. 113.28

^ ^ ^ ^ ^